

STATUTO

dell'Associazione Civile

"SPIZ - Associazione di promozione sociale"

con sede in Trieste

===oOo===

Articolo 1 - E' costituita una Associazione Civile, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, denominata "SPIZ - Associazione di promozione sociale".

L'Associazione assume la forma giuridica di Associazione di promozione sociale, ai sensi della normativa in materia ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, consentendo l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e alle attività dell'Associazione.

Articolo 2 - L'Associazione non ha finalità di lucro, è democratica ed apartitica e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori dell'istruzione e della formazione.

Operando nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con esclusione di qual-

siasi finalità politica, sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati, l'Associazione si prefigge lo scopo di promuovere e/o sostenere progetti e attività qualificate, con finalità formative, educative, culturali e di ricerca, mediante:

a) l'organizzazione e/o lo svolgimento di corsi di avviamento al lavoro, formazione professionale, aggiornamento professionale per ogni genere di attività imprenditoriale e/o professionale per chiunque ne avanzi richiesta all'Associazione;

b) l'organizzazione e/o lo svolgimento di corsi per l'ottenimento di attestati, di riconoscimenti, di abilitazioni e di requisiti necessari per l'esercizio di attività di ogni genere per l'artigianato, l'educazione stradale ed ogni altra attività a sostegno e/o complemento di ogni normale corso di studi collegato e non al mondo della scuola;

c) l'organizzazione e/o lo svolgimento di convegni, congressi, corsi, tavole rotonde, stage residence full-immersion, mostre;

d) la stesura, la stampa, la trasmissione e la

diffusione di testi, periodici, dispense ed altro materiale cartaceo, informatico, telematico, televisivo, fotografico, cinematografico e quant'altro di similare con riferimento alla attività svolta dall'Associazione;

e) lo svolgimento di attività di supporto ad Enti Pubblici e/o Privati, Imprese, Professionisti, Artisti;

f) la promozione di attività sociali, culturali ed educative in ogni campo;

g) la promozione di scambi culturali tra popoli ed etnie.

In ordine a tali obiettivi l'Associazione promuoverà e manterrà contatti e collaborazione con ogni Associazione o Ente svolgenti attività che comunque possano interessare l'attività dell'Associazione medesima.

Articolo 3 - L'Associazione ha sede in Trieste, attualmente in Via Orsera 17.

Articolo 4 - Possono essere associati coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, impegnandosi a realizzare i valori e gli obiettivi di cui al presente Statuto.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura

tempo per tempo fissata dal Consiglio Direttivo, nonché a partecipare alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione e degli altri associati.

Articolo 5 - Per essere ammessi come associati è necessario:

- a) condividere appieno il presente statuto,
- b) essere presentati da almeno due associati,
- c) presentare domanda scritta di ammissione, diretta al Consiglio Direttivo, la cui decisione circa l'ammissione dovrà essere ratificata dall'Assemblea.

Articolo 6 - Ogni associato può unilateralmente recedere dall'Associazione, dandone preavviso scritto di almeno tre mesi al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Le quote ed i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 7 - Le prestazioni dei soci, dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e di ogni altro organo sociale, sono gratuite.

E' in ogni caso fatto divieto all'Associazione, e per essa all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo, di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto sociale.

Articolo 8 - L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle quote associative, dai contributi versati volontariamente dagli associati, secondo le proprie capacità, nonché da qualunque elargizione o liberalità la cui accettazione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, ed infine dalle entrate derivanti da attività marginali strumentali al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Sono inoltre comprese tra le attività le seguenti voci:

- contributi dello Stato, enti ed istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Articolo 9 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, con pari diritto di voto. Essa è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati. Si applica l'articolo 20 del Codice Civile.

E' di competenza dell'Assemblea:

- deliberare su tutte le questioni, gli affari e le attività inerenti all'Associazione che non siano demandate dal presente Statuto alla competenza di altri organi;
- ratificare l'operato del Consiglio Direttivo, in particolare per quanto attiene l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- approvare il bilancio, consuntivo e preventivo, che deve essere annuale ed è predisposto dal Consiglio Direttivo. Nel bilancio devono risulta-

re i beni, i contributi o i lasciti ricevuti dall'Associazione;

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare in ordine alle modificazioni del presente Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11 - Ogni socio ha diritto ad un voto e può ricevere una sola delega.

Articolo 12 - Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno validamente con l'osservanza delle maggioranze richieste dall'articolo 21 del Codice Civile.

Articolo 13 - L'assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza dello stesso dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi essa nomina nel suo interno il Presidente.

Delle riunioni di assemblea si redigerà processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente da due scrutatori da nominarsi all'inizio dell'assemblea.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi com-

ponenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe per lo svolgimento di specifiche funzioni a singoli Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

In particolare:

- procede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- predispone il bilancio annuale, consuntivo e preventivo, da presentare per l'approvazione all'Assemblea;
- riceve ed esamina le richieste di adesione all'Associazione;

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere prese a maggioranza assoluta.

Di ogni riunione deve redigersi verbale.

Il Consigliere che rinuncia al mandato deve darne tempestivamente notizia al Presidente del Consiglio Direttivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare

uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.

I Consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio dovrà essere immediatamente convocata l'assemblea per la loro sostituzione, a cura dei restanti componenti il Consiglio stesso.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo può conferire particolari incarichi, di carattere direttivo od esecutivo, per il funzionamento dell'Associazione e per l'attuazione e la gestione delle sue attività, stabilendo gli eventuali compensi.

Articolo 16 - La rappresentanza dell'Associazione - anche in giudizio - spetta al Presidente con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

La rappresentanza spetta inoltre a quelle persone, anche se estranee al Consiglio stesso, da questo espressamente nominate, nell'ambito dei

poteri loro attribuiti, con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che almeno due membri ne facciano richiesta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 17 - Il Presidente è garante e custode delle finalità e dello spirito dell'Associazione.

Egli ha le seguenti prerogative e mansioni:

- vigilare sull'uso corretto dei fondi e dei beni in gestione all'Associazione, prevenendo abusi ed eventuali fini di lucro perseguiti dai singoli associati;

- presiedere le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;

- rappresentare l'Associazione in tutte quelle circostanze in cui se ne presentasse la necessità.

Articolo 18 - Nel caso di impedimenti provvisori e di breve durata del Presidente, le sue mansioni sono delegate al Vice Presidente.

Articolo 19 - Il Segretario-Tesoriere redige i verbali dell'assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco degli associati, cura l'inventario di tutti i beni dell'As-

sociazione e provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il Segretario-Tesoriere cura inoltre la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredandoli di idonea relazione contabile.

Articolo 20 - Al fine di meglio disciplinare l'attività ed il funzionamento dell'Associazione, verrà redatto a cura del Consiglio Direttivo un Regolamento dell'Associazione, che verrà sottoposto per l'approvazione alla prima assemblea ordinaria.

Articolo 21 - L'Associazione, al fine di un proprio migliore funzionamento, può anche articolarsi in sottosezioni o dipartimenti specifici, dei quali verrà designato dal Consiglio Direttivo un socio referente responsabile che risponderà allo stesso Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a fini di

utilità sociale sono deliberati dall'assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli associati. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 23 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.